

**Ordinanza
concernente l'esecuzione dell'allontanamento
e dell'espulsione di stranieri
(OEAE)**

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 15 **Partecipazione alle spese della carcerazione**
(Art. 82 cpv. 2 LStr)

¹ Se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStr, a partire da una durata di carcerazione di dodici ore è versato un importo forfettario di 200 franchi per giorno. Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l'importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. L'UFM disciplina i dettagli d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

² L'UFM può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti l'esecuzione della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr.

Titolo prima dell'art. 15j

**Sezione 1c: Partecipazione della Confederazione ai costi di costruzione
e sistemazione di stabilimenti carcerari cantonali**

¹ RS 142.281

Art. 15j (nuovo) Condizioni per la partecipazione finanziaria della Confederazione
(Art. 82 cpv. 1 LStr)

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo;
- b. lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l'esecuzione degli allontanamenti;
- c. lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l'assistenza medica e i contatti sociali;
- d. lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini;
- e. le persone interessate fruiscono di congrue possibilità di movimento all'interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l'esecuzione dell'allontanamento, il buon funzionamento dello stabilimento o l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza;
- f. sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–e della legge federale del 5 ottobre 1984² sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).

Art. 15k (nuovo) Entità dei sussidi
(Art. 82 cpv. 1 LStr)

¹ Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi riconosciuti di nuova costruzione, ampliamento o trasformazione se lo stabilimento carcerario offre almeno 30 posti di carcerazione.

² Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi riconosciuti di nuova costruzione, ampliamento o trasformazione se lo stabilimento carcerario offre almeno 50 posti di carcerazione e non fa parte di uno stabilimento di grandi dimensioni destinato a scopi che non siano l'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa o del fermo.

³ Se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2 e se lo stabilimento carcerario - nuovo, ampliato o trasformato - è esclusivamente destinato a garantire l'esecuzione degli allontanamenti direttamente dai centri della Confederazione, quest'ultima può assumersi fino alla totalità dei costi di costruzione riconosciuti.

² RS 341

Art. 15l (nuovo) Metodo di calcolo

¹ La Confederazione calcola di regola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM).

² I costi effettivi sono presi in considerazione in casi particolari, segnatamente quando l'applicazione del sussidio forfettario per singolo posto comporta una variazione superiore al 30 per cento rispetto ai costi effettivi.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».

Art. 15m (nuovo) Sussidi di costruzione

Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfettari e dei supplementi; adeguamento all'evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2-4 (sussidi forfettari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza), 20b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) e 20c (supplementi per la costruzione di spazi destinati all'attività sportiva, di locali terapeutici e di locali destinati alla formazione) dell'ordinanza del 21 novembre 2007³ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).

Art. 15n (nuovo) Restituzione di sussidi

(Art. 82 cpv. 1 LStr)

¹ I sussidi devono essere restituiti se sono stati pagati a torto o se il beneficiario, nonostante diffida, persiste nell'utilizzarli in modo non conforme al loro scopo.

² Se uno stabilimento che ha ricevuto sussidi di costruzione sospende l'esercizio o viene utilizzato per un altro scopo entro 20 anni dal versamento finale, i sussidi devono essere restituiti in ragione del 5 per cento per ogni anno rimanente.

Art. 15n (nuovo) Organizzazione e procedura
(Art. 82 cpv. 1 LStr)

¹ Prima di pronunciarsi, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) sente l'UFM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all'ubicazione del previsto stabilimento.

² Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25–33 OPPM.

Art. 26a lett. c
Abrogata

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova